



x Affissione

*Città di Chioggia* città d'arte

Prot. n. 57420

Prat. n.PC-26-2014

**SETTORE URBANISTICA**  
**SPORTELLO UNICO EDILIZIA PRIVATA**

**PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA N. 118**  
**( D.P.R. 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni )**

**IL DIRIGENTE**

- VISTA** la domanda presentata in data 24/12/2014, con numero 57420 di protocollo da: **FORTUNATO PERLATI** PRLFTN65D15L781D, intesa ad ottenere permesso di costruire a sanatoria per i seguenti lavori: **installazione telo verticale, modifica finestre, realizzazione fioriera ed installazione insegna**, da realizzarsi in via Delle Nazioni Unite 102/B, su immobile così censito in catasto: Comune di Chioggia Foglio: 58 Particella: 718 Subalterno: 31;
- VISTO** il progetto allegato alla domanda stessa, redatto da geom. GIANLUCA SEGATO (p.i./c.f. SGTGLC64E20C638K);
- VISTA** l'istruttoria comunale in data 30/06/2015 con esito contrario;
- VISTO** l'art.12, 1° comma, del D.P.R. 380/2001, che statuisce che il permesso di costruire è rilasciato in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente;
- VISTA** la comunicazione comunale prot. 28764 in data 03/07/2015, resa ai sensi e per gli effetti dell'art.10 bis della Legge 7/8/1990, n.241 e ss.mm.ii., dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda di permesso di costruire;
- VISTE** le osservazioni prodotte da codesta ditta in data 10/07/2015 prot. 29916;
- VISTO** il supplemento di istruttoria comunale in data 20/08/2015 con esito favorevole ad eccezione della sanabilità della tenda con stanti fissi;
- VISTO** il parere obbligatorio e vincolante della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Venezia e laguna reso ai sensi dell'art. 181, comma 1-quater e art.167, commi 4 - 5 del D.Lgs. 22/1/2004, n. 42, protocollo risposta n. 21316 del 03/05/2016 con esito: FAVOREVOLE CONDIZIONATO;
- VISTA** la nota prot. 30457 del 24/06/2016 con la quale viene comunicata la rimozione della tenda con stanti fissi;
- VISTO** l'avvenuto pagamento da parte della ditta dell'indennità risarcitoria di € 516,00

per le opere oggetto di accertamento di compatibilità paesaggistica, in data 11/07/2016 e la sostituzione dei grafici in adeguamento alle condizioni imposte dalla Soprintendenza in data 24/06/2016, prot. 30457;

- VISTA** l'accertamento di compatibilità paesaggistica n. 105 del 08/08/2016, in materia di bellezze naturali e di tutela dell'ambiente resa ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 23/04/2004 n. 11 e del D.Lgs. n.42 del 22/1/2004;
- VISTO** il Regolamento Edilizio Comunale;
- VISTO** il P.R.G. vigente con allegate Norme di Attuazione;
- VISTE** le leggi e regolamenti vigenti in materia edilizia e urbanistica;
- ACCERTATO** che il richiedente ha titolo per ottenere il richiesto permesso di costruire;
- VISTO** Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- VISTO** il "Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi" del Comune di Chioggia, art. 7, n. 3, lett. a);

**RILASCIA**

il presente permesso di costruire a:

**FORTUNATO PERLATI**

PRLFTN65D15L781D

Via Dossi 6 - 37050 Oppeano (VR)

per l'esecuzione delle seguenti opere: **sanatoria per installazione telo verticale, modifica finestre, realizzazione fioriera ed installazione insegna**, secondo gli allegati grafici di progetto e comunque nel rispetto di leggi, regolamenti vigenti, condizioni e prescrizioni tutte contenute nel presente permesso di costruire e negli atti che, allegati ad esso, ne fanno parte integrante.

Il presente permesso di costruire é rilasciato salvi i diritti di terzi ed é valido per il periodo concesso per ultimare i lavori, esso é oneroso secondo le indicazioni di seguito riportate in tabella:

**OBLAZIONE**

€ **516,00 art. 37 DPR 380/01**

**CARATTERISTICHE DEL PERMESSO DI COSTRUIRE**

Il presente permesso di costruire é rilasciato a favore del/i richiedenti senza pregiudizio dei diritti dei terzi ed è trasferibile insieme all'immobile ai successori o aventi causa. Esso non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio.

**Allegati con tag rilascio**

**Tavole 1-2-3**

*Sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi di cui al combinato disposto di cui agli articoli 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 in capo al Responsabile del Procedimento, al Coordinatore Tecnico e al Dirigente del Settore Urbanistica .*

**IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È IMPUGNABILE AVANTI IL T.A.R. DEL VENETO ENTRO 60 GIORNI DALLA DATA DI NOTIFICA O ENTRO 120 GIORNI AL CAPO DELLO STATO.**

Responsabile del procedimento:  
Dirigente tecnico:

Rosina Duò  
Aldo Longo

8 SET. 2016

IL FUNZIONARIO DELEGATO SETTORE  
URBANISTICA

ing. Lucio Napetti



scritto dà atto con la presente sottoscrizione di avere ricevuto copia di questo permesso di  
re e dei suoi allegati.

GGIA

IL TITOLARE DEL PERMESSO DI COSTRUIRE